

Messaggio

numero
7115

data
26 agosto 2015

Dipartimento
FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Proposte di adeguamento della Legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994 al diritto e prassi fiscali federale e cantonale, nonché della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune proposte di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) e della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 (Lbollo). Le motivazioni alla base di queste modifiche sono diverse e, in particolare, sono correlate alla necessità di adeguare dei disposti di legge della legislazione tributaria cantonale al diritto federale, di adattarsi ad alcune prassi fiscali cantonali ormai radicate, di adeguare la legislazione a delle misure interne di riorganizzazione oppure di apportare delle correzioni redazionali ai testi.

Gli emendamenti proposti nel seguente messaggio sono i seguenti:

- I. Adeguamento LT alle disposizioni LAID in materia di semplificazione delle lotterie
- II. Adeguamento della sistematica delle deduzioni di cura dei figli da terzi – spese di malattia e infortunio – prestazioni volontarie
- III. Modifica dell'aliquota per le persone giuridiche estere
- IV. Adeguamento LT alle nuove prassi in materia di ipoteca legale e di istituto del deposito
- V. Modifica LT in materia di riscossione di importi irrisori in ambito di imposta alla fonte
- VI. Adeguamento della Lbollo a seguito dell'integrazione dell'Ufficio del bollo nell'Ufficio imposte alla fonte

I. ADEGUAMENTO LT ALLE DISPOSIZIONI LAID IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELLE LOTTERIE

a) *Motivo della modifica*

Con l'iniziativa parlamentare presentata l'11 giugno 2009, il consigliere agli Stati Paul Niederberger chiedeva che venisse apportata una semplificazione nell'imposizione dei proventi da lotterie, in particolare che:

- i proventi da lotterie e manifestazioni analoghe fossero dichiarati esenti da imposta fino a concorrenza di un importo di 1000 franchi nella legge federale del 14 dicembre 1991 sull'imposta federale diretta (LIFD), nella legge federale del 14 dicembre 1992 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) come pure nella legge federale del 13 ottobre 1963 sull'imposta preventiva (LIP);
- nella LIFD e nella LAID fosse prevista la possibilità di dedurre dai proventi imponibili il 5 per cento a titolo di costi delle poste giocate.

Nella motivazione l'autore dell'iniziativa sottolineava che l'attuale imposizione dei proventi da lotterie, prevista attualmente secondo la LIP a partire da un importo di 50 franchi, causerebbe una forte distorsione del mercato, poiché le vincite nelle case da gioco, contrariamente ai proventi da lotterie, non soggiacciono all'imposta preventiva o all'imposta sul reddito né a livello cantonale né a quello federale.

La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) e la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) approvavano l'iniziativa senza voti contrari rispettivamente il 22 giugno 2010 ed il 15 febbraio 2011.

Il 22 febbraio 2011 la CET-S incaricava quindi la propria Segreteria e l'Amministrazione federale delle contribuzioni di elaborare un progetto di testo di legge con relativo rapporto esplicativo. Questo veniva approvato all'unanimità dalla stessa il 24 giugno 2011.

Chiamato ad esprimersi in merito, il Consiglio federale sposava il testo votato dalla CET-S per quanto attiene all'IFD e alla LIP, modificava per contro quello relativo alla LAID affinché fosse compatibile con i dettami costituzionali in merito alla libertà di determinazione degli importi esenti e delle deduzioni.

Il testo definitivo della LAID indica quindi che:

- Sono esenti dall'imposta soltanto le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale (art. 7 cpv. 4 lett. m)
- Sono deducibili quali deduzioni generali i costi delle poste giocate, pari a una percentuale delle singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe stabilita dal diritto cantonale (art. 9 cpv. 2 lett. n).
- I Cantoni possono prevedere un importo massimo deducibile (art. 9 cpv. 2 lett. n).

b) *Situazione cantonale attuale e situazione in ambito IFD*

In Ticino attualmente l'imposizione delle vincite alle lotterie e a manifestazioni analoghe avviene separatamente con un'imposta annua intera (art. 36 LT). I proventi inferiori a 1'000.-- franchi sono esenti da imposta e per il calcolo della stessa non si tiene conto di deduzione alcuna. L'imposta annua intera è dovuta per l'anno fiscale nel corso del quale il provento particolare è stato conseguito. Se ne sono stati conseguiti diversi nello stesso

anno fiscale, l'imposta è commisurata alla totalità dei proventi (art. 58 cpv. 1 LT). Essa scade con la notifica della decisione di tassazione (Art. 240 cpv. 3 lett. a LT).

Il sistema in vigore per l'IFD prima della presente modifica¹ era quello di tassare i redditi conseguiti con la vincite alle lotterie ed a manifestazioni analoghe congiuntamente agli altri redditi. Potevano essere tuttavia dedotti unicamente i costi comprovati delle giocate.

Il nuovo modello proposto (e già in vigore) per la LIFD e per la LAID ed il modello attualmente in vigore in Ticino sono raffigurati nel riassunto che segue:

Nuovo modello LIFD	Nuovo modello LAID	Modello in vigore in TI
Sono imponibili le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe che superano i 1000 franchi (art. 23 lett. e LIFD).		Sono imponibili i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe (art. 22 lett. e LT).
Le vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe sono imposte congiuntamente agli altri redditi (art. 23 lett. e LIFD).	Né il testo di legge attuale della LAID, né il testo futuro sembrerebbe imporre ai Cantoni un metodo specifico da adottare per l'imposizione delle vincite alle lotterie e a manifestazioni analoghe. Si ritiene pertanto che i Cantoni abbiano ancora libertà di manovra in questo ambito.	I proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe sono tassati separatamente con un'imposta annua intera . Sono applicabili le aliquote dell'articolo 35 cpv. 2, al minimo l'aliquota del 5 per cento (art. 22 lett. e in rel. art. 36 cpv. 1 e 2 LT).
Non sottostanno all'imposta sul reddito le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe che non superano i 1000 franchi (art. 24 lett. j LIFD).	Sono esenti dall'imposta soltanto le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale (art. 7 cpv. 4 lett. m LAID).	Se sono stati conseguiti diversi proventi nello stesso anno fiscale, l'imposta è commisurata alla totalità dei proventi . Se la totalità di tali proventi è inferiore a 1'000.—franchi, essi sono esenti da imposta.
Dalle singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe (art. 23 lett. e) è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5000 franchi, a titolo di costi delle poste giocate (art. 33 cpv. 4 LIFD).	Sono deducibili quali deduzioni generali i costi delle poste giocate, pari a una percentuale delle singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe stabilita dal diritto cantonale ; i Cantoni possono prevedere un importo massimo deducibile (art. 9 cpv. 2 lett. n LAID).	Per il calcolo dell'imposta non si tiene conto di deduzione alcuna.

c) Scelte legislative

Le vincite alle lotterie e a manifestazioni analoghe sono da considerare, in genere, dei redditi "straordinari", quindi, non periodici. In quest'ottica, l'imposta annua intera risulta meno incisiva su redditi medio-bassi rispetto alla tassazione congiunta di questi redditi straordinari con gli altri redditi, in quanto non va ad incidere sulla progressione delle aliquote degli altri redditi imponibili: una persona non particolarmente abbiente che vince una discreta somma di denaro non si trova pertanto a dover pagare un'imposta più alta per gli altri redditi "ordinari".

¹ La modifica per l'IFD è già entrata in vigore il 1° gennaio 2014.

Per questi motivi lo scrivente propende per mantenere il sistema d'imposizione attuale con tassazione separata di questi redditi straordinari con un'imposta annua intera.

In merito alla definizione dell'importo esente da imposta e delle deduzioni da accordare su questi redditi, si propone, per motivi di praticità e di semplicità, un allineamento verticale con i limiti di esenzione e le deduzioni previste per l'IFD.

d) Ripercussioni finanziarie

L'adozione delle modifiche legislative proposte comporterà inevitabilmente una contrazione di gettito, la quale non è tuttavia quantificabile con precisione poiché non è possibile valutare gli effetti che potrà avere l'abolizione del cumulo delle vincite in futuro esenti (singole vincite che non superano i 1'000 franchi). Detto ciò, è opportuno comunque rilevare che l'imposizione delle vincite in Ticino genera degli introiti fiscali assai modesti. A titolo informativo, complessivamente negli ultimi tre anni le vincite hanno originato mediamente un gettito fiscale annuo di poco superiore ai 300'000 franchi.

Gettito generato dai proventi da lotterie in Ticino 2012-2014 (cifre in fr.)

	2012	2013	2014	Media
Casi	340	229	116	228
Totale vincite	3'171'100	3'934'300	2'833'100	3'312'833
Imposta cantonale	289'487	377'894	241'736	303'039

e) Commento alle singole disposizioni

Art. 22 lett. e LT (modifica) e art. 23 lett. j LT (nuovo)

In futuro le singole vincite fino a 1000.- franchi (compresi) saranno esentate dall'imposta annua intera. Con il cambiamento legislativo, l'esenzione fino a franchi 1000 per singola vincita diverrà una soglia d'imponibilità, superata la quale l'intero importo della vincita sarà soggetto ad imposizione all'aliquota corrispondente al totale delle vincite conseguite durante l'anno.

Art. 36 LT (modifica)

Per determinare il reddito imponibile delle vincite alle lotterie e a manifestazioni analoghe da assoggettare separatamente con imposta annua intera, alla somma delle singole vincite imponibili occorse nell'anno fiscale si applica una deduzione forfettaria per i costi delle poste giocate del 5% calcolata sul lordo di ogni singola vincita, considerando un massimo di 5000 franchi di deduzione per vincita. Il totale così ottenuto è tassato separatamente dagli altri redditi con un'imposta annua intera.

Art. 58 cpv. 1 LT (modifica)

Come detto in precedenza, le vincite a lotterie ed a manifestazioni analoghe possono essere considerate "redditi straordinari" in quanto generalmente non occorrono periodicamente. L'imposta annua intera sulle vincite a lotterie ed a manifestazioni analoghe è commisurata e riscossa sull'ammontare totale delle vincite imponibili occorse durante l'anno fiscale, dopo la deduzione forfettaria di cui all'art. 36. Analoga procedura si applica per le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38).

Art. 240 cpv. 3 lett. a (modifica)

Come detto, con il cambiamento legislativo non sono più i proventi (ossia diverse vincite che sommate superavano l'importo esente) ad essere soggetti ad imposizione, bensì le singole vincite se superano 1000.- franchi. Il testo di legge di questo articolo è stato pertanto aggiornato.

f) *Entrata in vigore*

Nell'ambito di questo progetto legislativo, la modifica della LIP è già entrata in vigore il 1° gennaio 2013, mentre la modifica della LIFD e della LAID sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014. La norma transitoria di cui all'art. 72 p LAID concedeva tuttavia ai Cantoni un termine di due anni dall'entrata in vigore per adeguare la propria legislazione al diritto federale. Questo termine scade pertanto il 1° gennaio 2016. Ritenuto quanto precede si propone un'entrata in vigore al 1° gennaio 2016.

II. ADEGUAMENTO DELLA SISTEMATICA DELLE DEDUZIONI DI CURA DEI FIGLI DA TERZI – SPESE DI MALATTIA E INFORTUNIO – PRESTAZIONI VOLONTARIE

a) *Situazione attuale e motivo della modifica*

La deduzione per cura dei figli da terzi è stata introdotta nella LT dal 1.1.2012. Secondo il volere del legislatore federale, trattasi di una deduzione generale inorganica.

L'attuale articolo per la deduzione per cura dei figli da terzi indica quale reddito determinante, sul quale calcolare la deduzione, il "reddito netto imponibile". Questa dicitura è impropria per la legislazione tributaria svizzera. Qualsiasi altro reddito intermedio sancito nella legislazione tributaria federale o cantonale sul quale viene calcolata una deduzione, viene infatti, in genere, definito mediante un elenco delle deduzioni applicabili al reddito lordo imponibile per giungere a tale reddito intermedio.

In virtù dell'attuale testo di legge, il reddito intermedio sul quale è stata calcolata la deduzione per cura dei figli da terzi è stato finora interpretato come il reddito imponibile prima dell'applicazione delle aliquote d'imposta. Tuttavia, sia la sistematica del testo di legge sia quella del calcolo andrebbero riviste in quanto non conformi alla sistematica fiscale.

Il reddito intermedio sul quale calcolare la deduzione per cura dei figli da terzi andrebbe ridefinito nella legge ed anche la posizione sistematica della deduzione della cura dei figli da terzi andrebbe rivista, in modo da riflettere la sistematica prevista del diritto federale di una deduzione generale, e non di una deduzione sociale.

Al momento dell'introduzione della deduzione per cura dei figli da terzi, il legislatore cantonale aveva optato per un diverso calcolo della deduzione stessa. In luogo di un importo fisso si era optato per una deduzione scalare.

Senza voler snaturare la volontà del legislatore cantonale, con questo messaggio si propone di ovviare alla svista redazionale relativa alla descrizione del "reddito netto imponibile" per il calcolo della deduzione per cura dei figli da terzi e di allineare nel contempo la sequenza di calcolo delle deduzioni LIFD e LT, rispettivamente di riportare le deduzione per cura dei figli da terzi nella sistematica della LT delle deduzioni generali.

Per contenere i costi di accertamento, è opportuno conformare il più possibile la sequenza di calcolo LT a quella dell'IFD. Sarebbe dunque necessario riformulare la terminologia dell'attuale articolo cantonale della deduzione per cura dei figli da terzi e spostare nel contempo la posizione sistematica di questo articolo e di altri due articoli, segnatamente quello relativo alla deduzione per spese di malattia e infortunio e quello relativo alle liberalità a enti esenti o di pubblica utilità.

Come illustrato di seguito, con queste modifiche è possibile ristabilire la medesima sistematica di calcolo per la LIFD e la LT, rispettando tuttavia la volontà del legislatore cantonale a suo tempo espressa nel concedere una deduzione scalare.

La sistematica ed il calcolo attuali sono i seguenti:

							<u>IFD</u>	<u>IC</u>	
Deduzioni generali									
Interessi passivi privati									
rendite vitalizie pagate									
rendite vitalizie ricevute									
Alimenti versati al coniuge /partner separato divorziato									
alimenti per figli minorenni									
Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio									
spese per disabilità									
Versamenti a partiti politici									
Vincite alle lotterie									
Deduzione per cura dei figli da terzi (solo per IFD)								XXX	
SECONDO REDDITO INTERMEDIO PER Spese di malattia (formula circolare)									
spese per malattia e infortunio					IFD	IC	XXX	XXX	
franchigia 5% del reddito netto intermedio									
deduzione									
TERZO REDDITO INTERMEDIO PER liberalità									
Liberalità a enti di pubblica utilità							XXX	XXX	
QUARTO REDDITO INTERMEDIO = Reddito netto (secondo art. 25 LIFD , risp. 24 LT)									
Deduzioni sociali									
Deduzione per ogni figlio a carico									
deduzione per ogni figlio agli studi									
deduzione per ogni persona bisognosa a carico									
deduzione per coniugi									
QUINTO REDDITO INTERMEDIO PER deduzione cura figli da terzi (solo IC)									
Deduzione per cura dei figli da terzi (solo per IC)									XXX
SESTO REDDITO INTERMEDIO PER quota esente AVS / AI									
Quota esente AVS / AI									
Reddito imponibile SU CUI SI APPLICANO LE ALIQUOTE									

La modifica presenterebbe per contro il calcolo nel seguente modo:

										IFD	IC				
Deduzioni generali															
Interessi passivi privati															
rendite vitalizie pagate															
rendite vitalizie ricevute															
Alimenti versati al coniuge /partner separato divorziato															
alimenti per figli minorenni															
Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio															
spese per disabilità															
Versamenti a partiti politici															
Vincite alle lotterie															
SECONDO REDDITO INTERMEDIO PER Cura dei figli da terzi															
Deduzione per cura dei figli da terzi												XXX	XXX		
TERZO REDDITO INTERMEDIO PER Spese di malattia (formula circolare)															
spese per malattia e infortunio												IFD	IC	XXX	XXX
franchigia 5% del reddito netto intermedio															
deduzione															
QUARTO REDDITO INTERMEDIO PER liberalità															
Liberalità a enti di pubblica utilità												XXX	XXX		
QUINTO REDDITO INTERMEDIO = Reddito netto (secondo art. 25 LIFD, risp. 24 LT)															
Deduzioni sociali															
Deduzione per ogni figlio a carico															
deduzione per ogni figlio agli studi															
deduzione per ogni persona bisognosa a carico															
deduzione per coniugi															
SESTO REDDITO INTERMEDIO PER quota esente AVS / AI															
Quota esente AVS / AI															
Reddito imponibile SU CUI SI APPLICANO LE ALIQUOTE															

b) Ripercussioni finanziarie

La nuova normativa non dovrebbe avere ripercussioni sotto il profilo finanziario.

c) Commento alle singole proposte di modifica della LT

- Art. 32a - Deduzione per cura dei figli da terzi (modifica)
- Art. 32b – Deduzione per spese di malattia ed infortunio (nuovo)
- Art. 32c – Deduzione per liberalità a enti esenti o di pubblica utilità (nuovo)
- Art. 32 cpv. 1 lett. i e art. 32 cpv. 3 – abrogati

Si propone di definire il reddito intermedio su cui calcolare la deduzione per cura dei figli da terzi (nuovo art. 32a LT) nel reddito lordo, dopo le deduzioni di cui agli art. da 25 a 32 LT, ossia nel reddito dopo detrazione di tutte le deduzioni generali, organiche e inorganiche, fatta eccezione per la deduzione per spese di malattia e infortunio e la deduzione per liberalità a enti di pubblica utilità, che verranno spostate rispettivamente all'art. 32b LT (deduzione per spese di malattia e infortunio) ed all'art. 32c LT (deduzione per liberalità a enti esenti o di pubblica utilità).

In questo modo la deduzione per cura dei figli da terzi verrà calcolata insieme alle altre deduzioni generali e non, come accade attualmente in modo improprio, dopo le deduzioni sociali. Inoltre spostando la deduzione per spese di malattia e infortunio verrà anche ristabilita la medesima sequenza di calcolo per la LIFD e la LT, nonostante alcune formule intermedie di calcolo saranno concepite in modo diverso per volontà del legislatore cantonale (come ad es. la deduzione scalare nella LT per la deduzione per cura dei figli da terzi in luogo di un importo fisso come previsto per la LIFD).

d) Entrata in vigore

Si ritiene necessario che la modifica entri in vigore al 1.1.2016.

III. Modifica dell'aliquota per le persone giuridiche estere

a) Situazione cantonale attuale

L'art. 98 LT disciplina l'aliquota applicabile all'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche.

Detto disposto, in vigore nella forma attuale dal 1.1.2009, disciplina tre differenti categorie di persone giuridiche e prevede tre diverse aliquote applicabili per l'imposta immobiliare cantonale, e precisamente:

- I. per gli immobili appartenenti ad associazioni, fondazioni ed altre persone giuridiche l'aliquota d'imposta è pari all'1 ‰ (art. 98 lett. a LT);
- II. per gli immobili appartenenti alle società di capitali, alle società cooperative di cui all'art. 59 cpv. 1 lett. a LT e per gli investimenti collettivi di capitale di cui all'art. 59 cpv. 2 LT l'aliquota d'imposta è pari al 2‰ (art. 98 lett. b LT);
- III. per gli immobili appartenenti alle persone giuridiche aventi sede all'estero di cui all'art. 59 cpv. 3 LT l'aliquota d'imposta è pari al 3 ‰ (art. 98 lett. c LT).

Con sentenza del 15 giugno 2011², la Camera di diritto tributario del Tribunale d'Appello (CdT) ha annullato e rinviato a nuovo giudizio la decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) in merito all'imposta immobiliare cantonale di una persona giuridica estera, la quale contestava la costituzionalità dell'aliquota maggiorata applicabile alle sole persone giuridiche aventi sede all'estero. Nel gravame la ricorrente evidenziava che una tale disparità di trattamento rispetto alle persone giuridiche aventi sede in Svizzera costituirebbe una violazione del diritto costituzionale e di quello internazionale pubblico. In ossequio al principio della parità di trattamento, la stessa chiedeva dunque di essere imposta come le altre persone giuridiche con sede in Svizzera. A seguito di tal ricorso e del rinvio ordinato dalla CdT, la Divisione delle contribuzioni (DdC) ha analizzato la fattispecie, giungendo alle seguenti conclusioni:

1. il legislatore cantonale è vincolato dal principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento e, di riflesso, dal principio della non discriminazione (cfr. art. 8 della Costituzione federale/Cost. Fed.). Anche in materia fiscale, i Cantoni e i Comuni sono tenuti a rispettare tale fondamentale principio. Lo Stato deve cioè assicurare il rispetto della parità di trattamento tra i contribuenti (art. 8 Cost. Fed.) ed evitare distorsioni dal profilo della concorrenza oppure discriminazioni tra i contribuenti (art. 127 Cost. Fed.). Sotto questo profilo, una disposizione legale viola l'art. 8 Cost. Fed. qualora non si

² Sentenza Cdt nr. 80.2009.169 del 15 giugno 2011.

fonda su motivi seri ed oggettivi, appare priva di senso o di scopo oppure, fa distinzioni giuridiche che non trovano riscontro nelle diversità delle fattispecie sottoposte alla disciplina normativa³. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, una persona non deve essere trattata giuridicamente in modo diverso poiché appartenente a un determinato gruppo di persone o a una ristretta cerchia di individui e nemmeno essere sfavorita rispetto ad altri perché non denota un elemento specifico in grado di giustificare il trattamento diverso⁴. In materia fiscale, la parità di trattamento si realizza grazie ai principi della generalità e dell'uguaglianza dell'imposizione, così come tramite l'imposizione secondo la capacità economica del singolo contribuente (art. 127 Cost. Fed.). Secondo il principio dell'uguaglianza dell'imposizione, le persone che si trovano in situazioni simili devono essere imposte in modo analogo, mentre quelle che sono in situazioni differenti devono condurre a un'imposizione diversa. Questo concetto concerne sostanzialmente l'aspetto oggettivo del rapporto fiscale, così come la determinazione dell'oggetto, la base imponibile e l'aliquota. Di conseguenza, ogni tributo (indipendentemente dalla sua natura) deve di norma colpire, nello stesso modo e con la stessa intensità, gli elementi simili, ivi incluse le fattispecie economicamente assimilabili⁵;

2. da un esame degli elementi sopra descritti, la costituzionalità di un'aliquota differente per l'imposta immobiliare cantonale inerente alle persone giuridiche aventi sede all'estero, rispetto a quelle con sede in Svizzera, appare quanto meno dubbiosa/discutibile. Considerato inoltre che non sussiste alcun motivo che giustifichi un trattamento differenziato, appare evidente come il solo criterio di distinzione tra le due categorie di contribuenti sia dato dalla sede, in Svizzera o all'estero, della persona giuridica considerata. Ad onor del vero, l'art. 10 LT stabilisce che le società commerciali estere e le altre comunità di persone estere senza personalità giuridica, assoggettate all'imposta in virtù dell'appartenenza economica, siano imponibili conformemente alle disposizioni applicabili alle persone giuridiche. A tale proposito, l'art. 59 LT, in qualità di norma generale, prevede espressamente che le persone giuridiche straniere, nonché le società commerciali e le altre comunità di persone straniere senza personalità giuridica imponibili giusta l'art. 10 LT, sono assimilate alle persone giuridiche svizzere *con le quali esse, per la loro natura giuridica o la loro forma effettiva, hanno maggiore affinità*.

Ne discende che, né su base costituzionale e nemmeno su base sistematica è possibile ammettere un'aliquota diversa per l'imposta immobiliare cantonale inerente alle persone giuridiche aventi sede all'estero, rispetto a quelle con sede in Svizzera. Nel rispetto dell'art. 8 Cost. Fed., tale disparità di trattamento presente nella LT deve pertanto essere eliminata⁶.

A seguito della modifica legislativa qui proposta si ritiene altresì opportuno procedere con una "ridefinizione" sistematica dei disposti inerenti alle aliquote che contengono dei riferimenti espressi all'art. 59 LT.

In effetti detto disposto di carattere generale, prescrive al suo cpv. 3 che le persone giuridiche straniere, nonché le società commerciali e le altre comunità di persone straniere senza personalità giuridica imponibili giusta l'art. 10, siano assimilate alle persone giuridiche svizzere con le quali esse, per la loro natura giuridica o la loro forma effettiva,

³ Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, p. 256, e riferimenti ivi citati; DTF 119 Ia 123.

⁴ DTF 129 I 398; DTF 134 I 61, consid. 5.1.

⁵ Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, p. 32.

⁶ Cfr. inoltre le considerazioni di Aurelio Francioli e Marino Pinelli, L'imposta immobiliare sulle persone giuridiche: il Ticino discrimina le società non residenti, in *Novità fiscali*, SUPSI nr. 6 del giugno 2012.

hanno maggiore affinità⁷. Di conseguenza i riferimenti sistematici all'art. 59 cpv. 3 LT nei singoli dispositivi di legge risultano essere ridondanti.

Lo stesso discorso vale per il cpv. 2 dell'art. 59 LT, il quale indica il trattamento da considerare per gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario e le società di investimento a capitale fisso. Anche in questo caso, si ritiene che il riferimento sistematico all'art. 59 cpv. 2 LT nei singoli dispositivi di legge risulti ridondante.

b) Scelte legislative

Vista l'incostituzionalità della norma, di cui all'art. 98 lett. c LT nonché la sua inadeguatezza sistematica, una sua revisione appare necessaria, prevedendo di allineare il trattamento fiscale riservato attualmente alle persone giuridiche aventi sede all'estero a quelle svizzere con le quali esse, per la loro natura giuridica o la loro forma effettiva, hanno maggiore affinità.

Per quanto concerne i disposti che fanno espresso riferimento all'art. 59 cpv. 2 e 3 LT, questi vengono adeguati in modo da non risultare ridondanti rispetto alle norme generali sancite dall'art. 59 LT ed essere allineati alla legislazione federale. Ci riferiamo in particolare agli artt. 76 e 79 LT.

c) Ripercussioni finanziarie

Con riferimento al periodo fiscale 2012, le società con sede all'estero, proprietarie di un immobile in Ticino, sono 112 e sono tutte società di capitali o cooperative. Ne consegue che, a seguito della modifica dell'articolo 98 LT (e di quella dell'art. 314c LT riguardante il supplemento di imposta immobiliare delle persone giuridiche, oggetto di esame in sede di preventivo 2016), gli immobili appartenenti a tali società saranno tassati applicando l'aliquota ordinaria del 2‰, alla quale andrà aggiunto (qualora la disposizione transitoria ex art. 314c LT dovesse venire prolungata) un supplemento dell'1‰. La riduzione dell'aliquota ordinaria dal 3‰ al 2‰ e la riduzione del relativo supplemento dall'1.5‰ all'1‰ comporterà, ceteris paribus, una contrazione di gettito quantificata in circa CHF 450'000.--.

d) Commento alle singole proposte di modifica della LT

Art. 76 (modifica)

La norma viene modificata in modo da eliminare il rimando all'art. 59 cpv. 3 LT in quanto non necessario. Si rileva che questo emendamento rispetta l'armonizzazione verticale (cfr. art. 68 LIFD).

Art. 79 (modifica)

La norma viene modificata in modo da eliminare il rimando all'art. 59 cpv. 2 LT in quanto superfluo nel caso specifico.

Art. 98 lett. b (modifica) e lett. c (abrogata)

La modifica di cui alla lett. b è puramente redazionale in quanto vengono rimossi i riferimenti superflui all'art. 59 cpv. 1 lett. a LT e all'art. 59 cpv. 2 LT.

⁷ Messaggio del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria del 13 ottobre 1993, nr. 4169, ad art. 59, pag. 45.

Al fine di garantire la parità di trattamento (art. 8 Cost. Fed.), per l'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche aventi sedi all'estero si propone l'abrogazione della lett. c dell'art. 98 LT.

e) Entrata in vigore

Si propone che le presenti modifiche di legge entrino in vigore il 1° gennaio 2016.

IV. ADEGUAMENTO LT ALLE NUOVE PRASSI IN MATERIA DI IPOTECA LEGALE E DI ISTITUTO DEL DEPOSITO

a) Situazione cantonale attuale e motivi delle modifiche

La modifica dell'11 dicembre 2009 del Codice civile svizzero in tema di diritti reali, entrata in vigore il 1. gennaio 2012, ha comportato per la nostra autorità fiscale la necessità di adeguare tutta una serie di disposizioni della Legge tributaria riguardanti le ipoteche legali di diritto pubblico. Uno dei cambiamenti più significativi a livello federale è stata l'introduzione del nuovo cpv. 2 dell'art. 836 CCS, il quale prevede che l'ipoteca legale di importo superiore a franchi 1'000.-- è opponibile al terzo che si riferisce in buona fede al registro fondiario unicamente se iscritta entro quattro mesi dal momento in cui il credito è diventato esigibile e in ogni caso entro due anni dalla nascita dello stesso.

Questa modifica a livello federale ha comportato per l'autorità fiscale cantonale la necessità di trovare altre forme di garanzia che supplissero ai termini troppo stretti dettati dal predetto articolo. Ne sono scaturiti l'istituto del calcolo provvisorio di cui agli artt. 216a e 252 LT, nonché il nuovo istituto del deposito di cui all'art. 253a LT, entrati in vigore il 1° gennaio 2012, rispettivamente il 1° gennaio 2014.

Per contro, le attestazioni vincolanti, di cui si è fatto largo uso prima dell'entrata in vigore dell'art. 836 CCS allo scopo di evitare all'acquirente del fondo di dover versare le imposte rimaste impagate da precedenti proprietari del fondo, stanno man mano perdendo di importanza con l'entrata in vigore dell'istituto del deposito.

Nel frattempo, sono state completamente riviste e adattate alle nuove disposizioni della LT anche le Circolari di applicazione, e in particolare la Circolare sull'ipoteca legale e le attestazioni vincolanti (08/2015), la Circolare sul calcolo provvisorio (27/2015) e la Circolare sul deposito (26/2015).

Un ulteriore passo in questo importante e complesso processo di adattamento è quella ora di correggere alcune disposizioni della LT di recente introduzione, al fine di adeguarle ulteriormente alla prassi in evoluzione nella gestione delle ipoteche legali e del deposito. Sottolineiamo il fatto che le sottostanti correzioni sono il risultato di un'attenta analisi di tutti i processi di lavoro che riguardano la gestione delle ipoteche legali, la quale ha portato ad identificare alcune necessità di intervento legislativo per affinare, come detto, alcune imprecisioni o lacune involontarie in un contesto che risulta estremamente complesso.

Non può essere escluso a priori che in futuro vi sia la necessità di incorporare nella LT anche delle prassi che si stanno consolidando nell'ambito della gestione di casi particolari.

b) Attestazioni vincolanti

Le attestazioni vincolanti sono dei documenti che attestano i crediti fiscali che sono oggetto di ipoteca legale a garanzia delle pretese dell'autorità fiscale. La finalità di queste attestazioni è quella di stabilire le basi per garantire una maggiore trasparenza dell'istituto

dell'ipoteca legale, assicurando la necessaria informazione ai terzi sui crediti fiscali che sono oggetto della predetta ipoteca. Le modalità e i presupposti per il loro rilascio sono indicati all'art. 252 cpv. 4.

Attualmente, l'attestazione vincolante viene utilizzata in pratica per attestare i debiti fiscali del contribuente in relazione ad una imminente transazione immobiliare, allo scopo di adeguatamente informare l'acquirente (terzo proprietario del pegno) circa il rischio connesso a eventuali ipoteche legali gravanti l'immobile.

Il cpv. 5 dell'art. 252 è di natura invece "temporale" e prevede quanto segue:

"Le attestazioni vincolanti comprendono tutte le ipoteche legali costituite entro il 31 dicembre 2011 e, solamente in caso di mancato o non richiesto versamento del deposito o di mancata o non richiesta presentazione della garanzia bancaria, quelle costituite dopo il 1° gennaio 2012".

È a giusta ragione che tali attestazioni vincolanti comprendono tutte le ipoteche legali costituite entro il 31 dicembre 2011. La predetta data si giustifica con il fatto che l'entrata in vigore dell'istituto del deposito in caso di trasferimenti di proprietà immobiliari, il quale esplica i suoi effetti di garanzia retroattivamente per tutte le ipoteche costituite a partire dal 1° gennaio 2012, ha fatto venir meno l'utilità pratica di richiedere tali attestazioni per informare i terzi proprietari del pegno dopo tale data. Essi sono infatti tutelati tramite il deposito stesso.

Appare invece non corretto aver indicato nella disposizione che l'attestazione vincolante può essere rilasciata anche in caso di mancato o non richiesto versamento del deposito o di mancata o non richiesta presentazione della garanzia. Queste casistiche non trovano applicazione pratica nell'attuale procedura adottata dall'autorità fiscale.

In particolare, la procedura attuale prevede che in caso di mancato deposito o mancata presentazione di una garanzia, si procede con la diffida di pagamento e la conseguente multa per violazione dei propri obblighi procedurali ai sensi dell'art. 257 LT. Viene in seguito effettuato un calcolo provvisorio dell'imposta TUI dovuta per l'eventuale iscrizione dell'ipoteca legale a garanzia della stessa. In questi casi, inoltre, l'effetto liberatorio nei confronti del terzo proprietario del pegno non è dato (v. anche Circolare sul deposito 26/2015, capitolo 7). L'attestazione vincolante non è pertanto uno strumento "alternativo" o "suppletorio" a chi viola i doveri derivanti dal deposito.

c) Calcolo del deposito

L'art. 253a prevede al suo cpv. 1 che il calcolo del deposito si basa su una percentuale progressiva del valore di alienazione (VA) in base alla durata di proprietà del fondo. Attualmente è previsto il 5% del VA in caso di durata della proprietà superiore a 10 anni, 6% del VA oltre i 5 anni e non oltre i 10 anni e l'8% del VA non oltre i 5 anni.

Le predette percentuali sono il frutto di discussioni a livello di parlamento, in quanto originariamente e sulla base di simulazioni effettuate a suo tempo all'interno della Divisione delle contribuzioni, la proposta era quella di applicare una percentuale del 6% a tutte le transazioni oggetto di deposito. Nel relativo messaggio del 12 ottobre 2011⁸ veniva specificato che la percentuale del 6% del VA sembrava rappresentare la variante più equilibrata per poter ridurre sensibilmente i rischi derivanti dal mancato pagamento delle imposte oggetto di ipoteca legale senza richiedere al contribuente (alienante) un deposito di garanzia eccessivo.

⁸ Messaggio 6547 Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica dell'11 dicembre 2009 del Codice civile svizzero in tema di diritti reali, pag. 12.

d) Considerazioni di ordine finanziario

Il primo anno e mezzo d'incasso effettivo del deposito ci ha permesso di accertare che le attuali aliquote previste dalla LT sono troppo elevate per rapporto a quanto necessario per garantire le pretese fiscali beneficianti d'ipoteca legale. Infatti, con riferimento ai casi già tassati relativi all'esercizio 2014 (stato a fine maggio 2015), dei 178.4 milioni di franchi di deposito globalmente richiesti, ben 60.1 milioni (ossia il 33.3% di media, con picchi che in alcuni casi ammontano però addirittura al 70%) sono risultati essere eccedentari e sono stati restituiti ai contribuenti.

La situazione attuale è particolarmente insoddisfacente poiché non conforme alla "ratio" originaria della normativa, la quale è finalizzata a tutelare gli interessi dello Stato senza andare a colpire eccessivamente il contribuente. Inoltre, considerato che sulla parte di deposito che eccede l'imposta sugli utili immobiliari il Cantone deve corrispondere un interesse remunerativo annuo dello 0.25%, anche dal profilo finanziario l'attuale situazione è insoddisfacente in quanto cagiona costi legati alla remunerazione delle retrocessioni.

Tenuto conto di quanto precede, la Divisione delle contribuzioni ha proceduto ad effettuare ulteriori analisi sulla base dei dati effettivi di incasso relativi all'esercizio 2014 (stato a fine maggio 2015). Da queste verifiche è emerso che le percentuali più adeguate per meglio rappresentare la reale necessità di copertura dello Stato in ambito di pretese creditorie beneficianti d'ipoteche legali sono le seguenti:

- a) per le alienazioni di proprietà di durata superiore ai 10 anni: 4% del VA (attualmente 5%);
- b) per le alienazioni di proprietà di durata compresa tra i 5 e i 10 anni: 5% del VA (attualmente 6%);
- c) per le alienazioni di proprietà di durata inferiore ai 5 anni: 6.5% del VA (attualmente 8%).

Applicando ai depositi versati nel 2014 le nuove percentuali del valore di alienazione soprammenzionate, l'ammontare complessivo delle restituzioni si ridurrebbe di 17.7 milioni di franchi, passando dagli attuali 60.1 milioni a 42.4 milioni. In valori relativi, rispetto ad oggi le restituzioni si ridurrebbero pertanto complessivamente di quasi il 30%. Segnaliamo che, nell'intento di limitare il più possibile l'ammontare delle restituzioni, la Divisione delle contribuzioni ha valutato anche scenari che prevedevano delle riduzioni più importanti delle aliquote. Tali scenari comporterebbero però un incremento importante delle casistiche degli scoperti (casi con deposito inferiore all'imposta sugli utili immobiliari). Al fine di tutelare le pretese creditorie dello Stato si è preferito rinunciarvi e adottare un atteggiamento più prudente.

Si propone pertanto di adeguare le percentuali di calcolo di cui al cpv. 1 come proposto sopra.

e) Commento alle singole disposizioni

Art. 252 cpv. 5 – Attestazioni vincolanti (modifica)

Si tratta di correggere la disposizione, eliminando ogni riferimento al "mancato o non richiesto versamento" del deposito o alla "mancata o non richiesta presentazione" di una garanzia bancaria, in quanto tale modo di procedere non trova riscontro nell'applicazione pratica dell'attestazione vincolante.

Art. 253a cpv. 1 – Calcolo del deposito (modifica)

È necessario adeguare le percentuali per il calcolo del deposito, al fine di avvicinarci il più possibile all'effettiva necessità di copertura derivante da questo istituto.

f) *Entrata in vigore*

Si propone che le presenti modifiche di legge entrino in vigore il 1° gennaio 2016.

V. MODIFICA LT IN MATERIA DI RISCOSSIONE DI IMPORTI IRRISORI IN AMBITO DI IMPOSTA ALLA FONTE

a) *Situazione cantonale attuale*

L'Ufficio imposte alla fonte è sovente confrontato con casi nei quali l'assoggettato alla fonte chiede una verifica della trattenuta effettuata dal datore di lavoro (a titolo di tassazione correttiva ex art. 210 LT). Nella maggior parte dei casi il competente Ufficio effettua una verifica ed emette una decisione che conferma la bontà di quanto operato dal datore di lavoro che tuttavia a seguito, per esempio, d'imperfezioni del suo programma informatico, ha praticato degli arrotondamenti diversi da quelli dell'Ufficio imposte alla fonte. Questa situazione ha quale conseguenza che l'Ufficio imposte alla fonte deve rimborsare anche piccole cifre, che possono essere considerate irrисorie, ai contribuenti. Per procedere a queste restituzioni il competente Ufficio deve assumersi un carico di lavoro non indifferente, segnatamente chiedere il numero di conto al contribuente, effettuare il bonifico e tutte le operazioni connesse. Per motivi di risparmio di risorse si propone di limitare queste restituzioni a casi significativi (indicativamente superiori a fr. 20.--).

b) *Scelte legislative*

Si ritiene opportuno inserire un nuovo capoverso nel disposto che contempla la restituzione d'imposta. Segnatamente il nuovo art. 247 cpv. 1bis LT prescrive che, nella procedura di restituzione dell'imposta alla fonte, l'autorità fiscale non restituisce l'imposta versata in eccedenza di lieve entità. Il Consiglio di Stato stabilisce i relativi importi minimi. L'esecutivo cantonale determinerà tale importo mediante decreto esecutivo.

c) *Ripercussioni finanziarie*

Si evidenzia che seppur la misura ha quale conseguenza un risparmio economico difficilmente quantificabile, ma ipotizzabile in poche centinaia di franchi, dal punto di vista dell'onere amministrativo, come già rilevato, il risparmio è significativo in materia di evasione delle pratiche.

d) *Commento alle singole disposizioni*

Art. 247 cpv. 1bis

È d'uopo rilevare che si è voluto modificare il disposto di cui all'art. 247 LT, inserendo un nuovo capoverso 1bis e non procedere con un emendamento all'art. 211 LT (inerente al pagamento degli arretrati e alla restituzione nella procedura di riscossione dell'imposta alla fonte), in quanto quest'ultima norma, oltre ad essere armonizzata, regola le relazioni tra

l'Ufficio imposte alla fonte ed il debitore della prestazione imponibile (datore di lavoro), ma non si focalizza sulle relazioni tra l'Ufficio imposte alla fonte ed il contribuente.

e) *Entrata in vigore*

Si propone che la presente modifica di legge entri in vigore il 1° gennaio 2016.

VI. ADEGUAMENTO DELLA LBOLLO A SEGUITO DELL'INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DEL BOLLO NELL'UFFICIO IMPOSTE ALLA FONTE

a) *Motivo della modifica e scelte legislative*

Per razionalizzare risorse e processi amministrativi e diminuire i costi di gestione è in corso da alcuni anni, generalmente in occasione di pensionamenti delle persone responsabili, un processo di integrazione di piccoli Uffici della Divisione delle contribuzioni in altre unità amministrative di una certa portata della stessa Divisione. L'integrazione dell'Ufficio del bollo nell'Ufficio delle imposte alla fonte è parte di questo procedimento.

L'Ufficio del bollo conta attualmente 3 collaboratori stabili e alcuni "stagiaires" assunti regolarmente nell'ambito dei programmi destinati ai candidati all'ottenimento della maturità professionale. La sua struttura rientra nella casistica dei cosiddetti "micro-uffici" che la Direzione della Divisione delle contribuzioni vorrebbe eliminare per evitare che delle prestazioni di servizio al pubblico dipendano da una o comunque poche persone⁹. Nel caso in questione, l'integrazione dell'Ufficio del bollo nell'Ufficio delle imposte alla fonte è prevista ancora nel corso del 2015, all'occasione del pensionamento dell'attuale capoufficio. La scelta di integrare l'Ufficio del bollo in quello delle imposte alla fonte è dettata anche dal fatto che i due Uffici condividono in gran parte l'utenza. La proposta di riorganizzazione della Direzione della Divisione è pertanto apparsa sensata e proporzionata allo scrivente, il quale l'ha approvata lo scorso 1. aprile 2015, dando ordine alla Divisione di iniziare il processo d'implementazione.¹⁰ Affinché la fusione sia effettiva anche da un punto di vista procedurale e che il nuovo ufficio sia legittimato anche nei confronti dei contribuenti è tuttavia necessario modificare gli articoli di legge e dei regolamenti che indicano tuttora l'"Ufficio del bollo" quale autorità competente in materia di bollo cantonale.

Tali articoli dovranno in futuro menzionare la nuova denominazione completa dell'ufficio, vale a dire l'"Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo".

b) *Ripercussioni finanziarie*

Da un punto di vista del gettito la modifica è ininfluenta. Per quanto attiene per contro ai costi amministrativi, la funzione di Capoufficio del bollo verrà assunta dall'attuale Capoufficio delle imposte alla fonte, permettendo uno snellimento della struttura organica.

⁹ Rapporto Assessment della Divisione delle contribuzioni del 25 gennaio 2015.

¹⁰ Nota a protocollo della seduta del Consiglio di Stato del 1 aprile 2015, progetto nr. 5 Roadmap, Assessment DdC.

c) Commento alle singole disposizioni

Art. 11 cpv. 1 e art. 39 Legge sul bollo (modifica)

Come indicato in precedenza, i due citati articoli sono stati modificati affinché la competenza per statuire in materia di bollo cantonale sia conferita in futuro al nuovo Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo.

d) Entrata in vigore

Si propone che la presente modifica di legge entri in vigore il 1° gennaio 2016.

VII. SUNTO COMPLESSIVO DELLE CONSEGUENZE FINANZIARIE

Come si può evincere dallo specchio seguente, di tutte le modifiche legislative proposte nel presente messaggio, l'unica quantificabile che comporta un impatto finanziario di una certa materialità (450'000 franchi) è quella relativa all'adeguamento dell'aliquota dell'imposta immobiliare cantonale per le persone giuridiche con sede all'estero. Trattandosi di un'aliquota applicata unicamente a livello cantonale, tale modifica non ha tuttavia conseguenze per i Comuni.

Specchietto riassuntivo delle conseguenze finanziarie

	Impatto finanziario (fr.)	
	Cantone	Comuni
I. Adeguamento LT alle disposizioni LAID in materia di semplificazione delle lotterie	n. q.	n. q.
II. Adeguamento LT della sistematica delle deduzioni di cura dei figli da terzi – spese di malattia e infortunio – prestazioni volontarie	n. q.	n.q.
III. Modifica dell'aliquota per le persone giuridiche estere	-450'000	0
IV. Adeguamento LT alle nuove prassi in materia di ipoteca legale e di istituto del deposito	0	0
V. Modifica LT in materia di riscossione d'importi irrisori in ambito di imposta alla fonte	0	0
VI. Adeguamento della Lbollo a seguito dell'integrazione dell'Ufficio del bollo nell'Ufficio imposte alla fonte	0	0
Totale	-450'000	0

L'allegato decreto legislativo è approvato secondo il principio della maggioranza semplice dei votanti in Gran Consiglio.

VIII. ENTRATA IN VIGORE DI TUTTE LE MODIFICHE

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, si propone che le presenti modifiche di legge siano pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrino in vigore con effetto al 1° gennaio 2016.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, N. Gobbi

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 26 agosto 2015 n. 7115 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 22 lett. e)

- e) le singole vincite da lotterie e da manifestazioni analoghe che superano i 1'000 franchi;

Art. 23 lett. j) (nuova)

- j) le singole vincite da lotterie e da manifestazioni analoghe che non superano i 1'000 franchi.

Art. 32 cpv. 1 lett. i)

- i) abrogata;

Art. 32 cpv. 3

³Abrogato.

Art. 32a

Cura dei figli da terzi

Dal reddito sono deducibili le spese comprovate per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente fino ad un importo massimo di:

- a) 10'000 franchi se il provento imponibile, dopo le deduzioni di cui agli art. da 25 a 32, è inferiore o uguale a 80'000 franchi;
- b) 5'500 franchi se il provento imponibile, prima delle deduzioni di cui agli art. da 25 a 32, è superiore a 80'000 franchi.

Spese di malattia e infortunio

Art. 32b (nuovo)

Sono dedotti dai proventi le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli art. da 25 a 32b.

Prestazioni volontarie

Art. 32c (nuovo)

Sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f), sempre che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32b. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c) sono deducibili nella medesima misura.

Casi speciali
1. Vincite da lotterie e da manifestazioni analoghe

Art. 36 cpv. 1, 1a (nuovo), 2 e 3 (abrogato)

¹Le vincite da lotterie e da manifestazioni analoghe, imponibili secondo gli art. 22 lett. e) e 58 cpv. 1, sono tassate separatamente con un'imposta annua intera.

^{1a}L'imposta annua intera è calcolata sul totale della somma delle vincite imponibili (ai sensi del cpv. 1), al netto di una deduzione forfettaria, per costi delle poste giocate, del 5 per cento, calcolata sul lordo di ogni singola vincita e considerato un massimo di 5'000 franchi per vincita.

²Sono applicabili le aliquote dell'art. 35 cpv. 2, al minimo l'aliquota del 5 per cento.

³Abrogato.

Art. 58 cpv. 1

¹L'imposta annua intera per vincite da lotterie e da manifestazioni analoghe (art. 36) o per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38) è dovuta per l'anno fiscale nel corso del quale il reddito straordinario è stato conseguito. Se sono stati conseguiti diversi redditi straordinari nello stesso anno fiscale, l'imposta è commisurata alla totalità dei redditi straordinari imponibili. Per la commisurazione dell'imposta, le vincite secondo l'art. 36 sono considerate separatamente dai proventi secondo l'art. 38.

Art. 76

L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative è del 9 per cento dell'utile netto.

Art. 79

L'imposta sull'utile degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto è del 9 per cento dell'utile netto.

Art. 98 lett. b) e lett. c) (abrogata)

- b) 2 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative e a investimenti collettivi di capitale;
- c) abrogata.

Art. 240 cpv. 3 lett. a)

³Con la notifica della decisione di tassazione scadono:

- a) l'imposta annua intera sulle vincite da lotterie e da manifestazioni analoghe (art. 36);

Art. 247 cpv. 1a (nuovo)

^{1a}Per motivi di economicità amministrativa, nella procedura di restituzione dell'imposta alla fonte, l'autorità fiscale non restituisce l'imposta versata in eccedenza di lieve entità. Il Consiglio di Stato stabilisce i relativi importi minimi.

Art. 252 cpv. 5

⁵Le attestazioni vincolanti comprendono tutte le ipoteche legali costituite entro il 31 dicembre 2011.

Art. 253a cpv. 1

¹Nei casi di trasferimento di proprietà immobiliare o di negozi giuridici parificabili economicamente a un trasferimento di proprietà ai sensi dell'art. 124, l'alienante deve versare allo Stato:

- a) il 4 per cento del valore di alienazione se l'alienante è proprietario del fondo da oltre 10 anni;
- b) il 5 per cento del valore di alienazione se l'alienante è proprietario del fondo da oltre 5 anni e non oltre 10 anni;
- c) il 6.5 per cento del valore di alienazione se l'alienante è proprietario del fondo da non oltre 5 anni.

In alternativa l'alienante può prestare una garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta di pari valore emessa da un istituto sottomesso alla legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio, almeno della durata del deposito.

II.

La legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è così modificata:

Art. 11

¹La percezione dell'imposta di bollo avviene mediante bollatura degli atti da parte della Divisione delle contribuzioni. In questo caso gli atti devono essere sottoposti all'Amministrazione cantonale (ufficio delle imposte alla fonte e ufficio del bollo) entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di stipulazione.

Art. 39

L'applicazione della presente legge è affidata alla Divisione delle contribuzioni, che si avvale dell'ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, degli archivisti notarili e degli uffici dei registri. Essa ha la facoltà di eseguire e far eseguire ispezioni e perizie tendenti ad accertare la corretta applicazione della presente legge; sono applicabili per analogia le disposizioni della Legge tributaria del 21 giugno 1994.

III - Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, le presenti modifiche della legge tributaria del 21 giugno 1994 e della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore il 1° gennaio 2016.